



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **891**

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

Approvazione dello Schema di Convenzione tra l'INPS e la Provincia Autonoma Trento per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28 (Norma di attuazione dello statuto speciale relativa alla delega alle Province di Trento e Bolzano delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali) e della Legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (legge provinciale in materia di lavoro).

Il giorno **31 Maggio 2016** ad ore **09:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

**PRESIDENTE**

**UGO ROSSI**

Presenti:

**VICE PRESIDENTE**  
**ASSESSORI**

**ALESSANDRO OLIVI**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**  
**TIZIANO MELLARINI**  
**LUCA ZENI**

Assiste:

**LA DIRIGENTE**

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

## LA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante la delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle funzioni in materia di gestione di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, da esercitare sulla base di conseguenti intese con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per coordinare e raccordare gli interventi, ivi compresa la possibilità di avvalersi dell'I.N.P.S. sulla base di accordi con quest'ultimo;

Visto il decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 28, recante “ Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita dall'articolo 2, comma 124, della citata legge 23 dicembre 2009, n. 191”;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 28/2013, nella parte in cui dispone che l'intesa tra il Ministero del Lavoro e le province autonome di Trento e Bolzano, deve prevedere l'accesso alle banche dati e lo scambio di dati tra l'I.N.P.S. e ciascuna provincia con particolare riferimento a quelli necessari per il calcolo delle prestazioni erogate da ciascuna provincia nonché l'utilizzo delle procedure gestionali dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 1.1, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 che dispone che, ferme restando le competenze dello Stato in materia e le prestazioni previste dalla legislazione statale, la Provincia valorizza i diritti di sicurezza sociale attraverso strumenti di tutela attiva del lavoro e del reddito costituiti dal reddito di continuità e dal reddito di attivazione;

Visto in particolare il comma 4 dell'art. 1.1, della suddetta legge provinciale sul lavoro che dispone che il reddito di attivazione concorre al sostegno dei lavoratori disoccupati nel periodo di ricerca attiva di nuova occupazione;

Vista l'intesa siglata fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14 ottobre 2013, ai sensi dell'art. 2, comma 124 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e dell'art. 3, comma 3 del d.lgs. 5 marzo 2013, n. 28, sopra citati, riguardante la gestione delle funzioni in materia di ammortizzatori sociali;

Visto in particolare, l'art. 3 di detta intesa, ai sensi del quale la P.A.T. si avvale dell'I.N.P.S. per l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI;

Vista la convenzione tra P.A.T. e I.N.P.S., stipulata in data 30 settembre 2014, per l'erogazione delle prestazioni provinciali integrative di ASpI e MiniASpI, denominate “Reddito di Attivazione”;

Visto il successivo decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, con il quale, per gli eventi di

disoccupazione involontaria accaduti a partire dal 1 maggio 2015, è stata istituita la NASpI, (in sostituzione della Aspi e Mini Aspi);

Considerato che l'art. 16 del medesimo decreto legislativo 22/2015 ha introdotto l'ASDI, la cui disciplina è stata definita nel Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;

Considerato che la NASpI sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, rendendo omogenea la disciplina relativa ai trattamenti di sostegno al reddito dei disoccupati, rapportandone la durata alla storia contributiva del lavoratore e incrementando la durata massima per i lavoratori con un pregresso lavorativo ed una dote contributiva più rilevanti;

Considerato altresì che tale ammortizzatore non tiene conto delle situazioni soggettive dei disoccupati (età, genere, profilazione), ma solo ed esclusivamente della loro storia contributiva, e che ciò comporterà nuove sacche di debolezza, in particolare fra i lavoratori con storie previdenziali discontinue, che non potranno beneficiare di una tutela di sostegno al reddito sufficiente a permettere loro di rientrare nel mercato del lavoro;

Preso atto che il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali statali per i disoccupati, mitiga tale effetto con l'introduzione dell'assegno di disoccupazione – ASDI, allo scopo di fornire un sostegno al reddito a quei lavoratori che, avendo già beneficiato della NASpI per l'intera sua durata, siano ancora privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, con priorità per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni o in età prossima al pensionamento e fino ad esaurimento delle risorse assegnate;

Considerata la necessità di garantire ai lavoratori che, al termine della NASpI, siano ancora privi di occupazione e versino in condizioni di bisogno, tutele aggiuntive rispetto a quelle previste dall'ASDI, sia con riferimento alla platea dei possibili beneficiari, sia con riferimento all'importo del sostegno erogato;

Visto l'accordo siglato fra la Provincia Autonoma di Trento ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22 marzo 2016, con il quale le parti modificano la precedente intesa del 14 ottobre 2013, prevedendo, all'art. 3, comma 1, che “la P.A.T. si avvale dell'I.N.P.S., anche con riferimento all'istruttoria e all'erogazione delle prestazioni provinciali integrative dell'ASDI, sia con riferimento all'aumento dell'importo del beneficio o della durata della prestazione, sia con riferimento all'estensione, ad altre categorie di beneficiari che abbiano fruito della NASpI per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno”;

Considerato che il Nuovo Reddito di Attivazione si rivolge ad una platea più ampia di quella dei beneficiari dell'ASDI, inglobando comunque questi ultimi, in presenza dei requisiti legislativamente previsti;

Considerato altresì che l'importo del Nuovo Reddito di Attivazione e la durata dello stesso non sono, comunque, inferiore a quelli dell'ASDI;

Esaminato Schema di Convenzione allegato alla presente deliberazione, tra l'INPS e la Provincia Autonoma Trento per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28, che disciplina gli aspetti organizzativi e finanziari volti alla erogazione ai lavoratori disoccupati dell'intervento straordinario denominato Nuovo Reddito di Attivazione; Preso atto che con detta convenzione la P.A.T., al fine di migliorare in ambito provinciale il sistema degli ammortizzatori sociali, concorda con l'I.N.P.S. le modalità e i termini di concessione delle prestazioni statali e provinciali, nonché i rapporti finanziari;

Preso atto, altresì, che la convenzione in esame prevede che l'I.N.P.S. eroghi, nei limiti delle risorse anticipate e messe a disposizione dalla Provincia, ai lavoratori per conto della P.A.T. i trattamenti di disoccupazione aggiuntivi previsti dalla normativa provinciale e che la Provincia riconosca all'Istituto, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'erogazione delle indennità aggiuntive provinciali, l'importo di €. 12,33 per ciascuna erogazione mensile a favore di ogni singolo beneficiario;

Preso atto altresì che l'allegato tecnico alla convenzione contenente i tracciati tecnici che specificano le caratteristiche minime per lo scambio di dati, necessario per l'istruttoria, la definizione e la gestione delle domande di NuovoRA, verrà approvato con determinazione del dirigente generale competente;

Dato atto che il Documento degli interventi di politica del lavoro, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1945 del 2 novembre 2015, nell'intervento 24 disciplina il Nuovo reddito di attivazione per i lavoratori percettori di NASpI licenziati dopo il primo maggio 2015 coerentemente con il contenuto dello schema di convenzione con l'INPS approvato con la presente deliberazione.

Constatato che nello schema di convenzione, sono individuati i soggetti beneficiari del Nuovo Reddito di attivazione, ovvero i disoccupati in possesso dei seguenti requisiti:

- essere residenti nel territorio provinciale al momento della domanda di NuovoRA;
- essere in stato di disoccupazione, ed aver sottoscritto il Progetto personalizzato presso il Centro per l'impiego, ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Decreto interministeriale 29 ottobre 2015;
- aver fruito della NASpI per la sua durata massima, come definita dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e non aver percepito la stessa in forma anticipata;
- essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
- non aver maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, o per l'assegno sociale;
- essere in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 8.000.
- aver usufruito dell'ASDI o del NuovoRA per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per non più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine

Ritenuto di autorizzare la stipula formale della convenzione con l'INPS per consentire l'attivazione delle procedure congiunte tra Provincia ed I.N.P.S. per l'erogazione del Nuovo Reddito di attivazione ai lavoratori beneficiari;

Preso atto che, per i lavoratori licenziati fino al 30 aprile 2015, continua a produrre effetti la convenzione tra I.N.P.S. e P.A.T. firmata il 30 settembre 2014, avente ad oggetto l'erogazione del reddito di attivazione integrativo delle indennità statali ASpI e mini-ASpI;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

#### DELIBERA

1. di approvare, lo "Schema di Convenzione tra l'INPS e la Provincia Autonoma Trento per un intervento straordinario denominato "Nuovo Reddito di Attivazione" in attuazione del Decreto Legislativo 5 marzo 2013 n. 28" allegato al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare il Presidente della Provincia, o un suo delegato, alla sottoscrizione della convenzione di cui al punto 1), con la possibilità di introdurre eventuali modifiche di lieve entità, laddove si rendessero necessarie;
3. di dare atto che l'allegato tecnico alla convenzione contenente i tracciati tecnici che specificano le caratteristiche minime per lo scambio di dati, necessario per l'istruttoria, la definizione e la gestione delle domande di NuovoRA, verrà approvato con determinazione del dirigente generale competente;
4. di dare atto che agli impegni derivanti dalla stipula dell'allegata convenzione si provvederà con gli stanziamenti autorizzati a favore dell'Agenzia del Lavoro.

ACC